

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Delmaineterni Srl · Marchio Delma Cucine Atelier · Edizione 2026.1

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti contrattuali tra Delmaineterni Srl, con marchio commerciale «Delma Cucine Atelier», di seguito «il Venditore», e il Cliente che sottoscrive l'Offerta di acquisto, di seguito «l'Acquirente». Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di vendita; in caso di contrasto con eventuali pattuizioni difformi, prevalgono le condizioni specifiche scritte concordate tra le Parti nell'Offerta di acquisto sottoscritta.

ART. 1 · DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ove non derogate da specifico accordo scritto delle Parti, si applicano a tutte le Offerte di acquisto pervenute al Venditore e da quest'ultimo accettate, e ne costituiscono parte integrante.
- Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le presenti Condizioni Generali di Vendita, dandone comunicazione scritta all'Acquirente. Eventuali modifiche non producono effetto sui contratti già perfezionati.

ART. 2 · NATURA DEL CONTRATTO — VENDITA DI BENE SU MISURA

- Il contratto di vendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali ha ad oggetto la compravendita di **beni realizzati su misura e personalizzati in base alle specifiche del Cliente**, quali arredi, mobili e complementi prodotti dal Venditore secondo il progetto esecutivo e le campionature concordate con l'Acquirente.
- I beni oggetto del presente contratto sono confezionati su indicazioni del Cliente e/o chiaramente personalizzati, e rientrano pertanto nella nozione di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Le conseguenze giuridiche di tale qualificazione, in particolare l'esclusione del diritto di recesso del consumatore, sono disciplinate dall'art. 8 delle presenti Condizioni.
- L'Acquirente, con la sottoscrizione dell'Offerta di acquisto, prende atto e dichiara di aver preso visione del progetto esecutivo, delle campionature e delle specifiche tecniche del bene da realizzare, e di averli espressamente approvati.

ART. 3 · OFFERTA D'ACQUISTO E CONFERMA D'ORDINE

- L'Offerta di acquisto formulata dal Venditore ha validità di 30 (trenta) giorni, salvo diversa indicazione.
- L'Acquirente accetta l'Offerta di acquisto mediante sottoscrizione della stessa, ovvero mediante conferma trasmessa per posta elettronica all'indirizzo delma@delmaineterni.it.
- L'Offerta sottoscritta dall'Acquirente si intende perfezionata e vincolante solo dopo la conferma scritta del Venditore, da rendersi entro 10 (dieci) giorni. In assenza di conferma espressa, valgono come conferma l'emissione di fattura ovvero l'avvio dell'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore.
- Non si accettano ordinativi al di fuori delle modalità sopra indicate, in particolare ordini verbali o telefonici.
- Eventuali modifiche all'Offerta confermata possono essere richieste dall'Acquirente entro 48 (quarantotto) ore dalla conferma del Venditore. Decorso tale termine, l'ordine si intende definitivo e immodificabile, salvo diverso accordo scritto.
- Con la sottoscrizione dell'Offerta di acquisto, l'Acquirente accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, il contenuto dell'Offerta, le modalità di pagamento e gli eventuali allegati progettuali e tecnici ivi richiamati.
- Qualora, successivamente alla conferma dell'ordine, il materiale prescelto non risultasse più disponibile per cause non imputabili al Venditore (es. scelte produttive del produttore di semilavorati o materie prime), il Venditore si impegna a proporre all'Acquirente alternative equiparabili. In caso di rifiuto motivato dell'alternativa proposta, il Venditore restituirà l'eventuale acconto già versato, senza che l'Acquirente abbia diritto ad alcuna ulteriore somma a titolo di indennizzo, risarcimento o spese.

ART. 4 · PRESA VISIONE DELLA SCHEDA D'USO, MANUTENZIONE E GARANZIA

- L'Acquirente dichiara di aver ricevuto in copia cartacea, unitamente al prodotto, e di aver presa visione della **Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia di Delma Cucine Atelier — Edizione 2026.1**, disponibile altresì sul sito www.delmacucine.it, e di accettarne integralmente i contenuti, ivi comprese le avvertenze di sicurezza relative all'installazione e al fissaggio a parete (Sezione 06), le condizioni della garanzia commerciale differenziata per categoria di componente (Sezione 08) e le modalità di assistenza, smaltimento e gestione dei reclami.
- L'edizione di riferimento della Scheda è quella indicata nel relativo piè di pagina alla data di sottoscrizione dell'Offerta di acquisto. Eventuali versioni successive pubblicate sul sito non sostituiscono retroattivamente le condizioni di garanzia riferite all'edizione vigente alla data del contratto.

ART. 5 · PREZZI ED ESCLUSIONI

- I prezzi dei beni sono indicati nell'Offerta di acquisto e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro al netto dell'IVA.
- I prezzi non comprendono, ove non diversamente specificato: allacciamenti idraulici ed elettrici; opere murarie e di tinteggiatura; imballaggi speciali; smaltimento rifiuti; permessi per occupazione di suolo pubblico; oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'esportazione; montaggio e trasporto; utilizzo di ascensori, montacarichi o mezzi di sollevamento.
- In caso di trasferte, i costi di vitto e alloggio sono a carico dell'Acquirente.

ART. 6 · MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

- Salvo diverse pattuizioni scritte, il pagamento del corrispettivo avviene secondo le seguenti modalità: (i) acconto pari al **40% (quaranta per cento)** dell'importo totale alla conferma dell'ordine; (ii) saldo del residuo **7 (sette) giorni prima della data di consegna** concordata con l'Acquirente.
- Il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate del Venditore indicate nell'Offerta di acquisto. Non si accettano pagamenti in contanti se non nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di anticiclaggio.
- In caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore ha diritto di applicare interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla scadenza, senza necessità di costituzione in mora, nonché di sospendere o annullare l'esecuzione degli ordini in corso fino al saldo delle forniture arretrate, richiedendo eventualmente anticipi o depositi a garanzia.
- In caso di pagamento dilazionato pattuito per iscritto in deroga al precedente comma (a), il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata autorizza il Venditore a richiedere l'intero importo con decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.
- Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente non può invocare compensazioni, trattenute o riduzioni del prezzo per qualsivoglia motivo.

ART. 7 · PAGAMENTI PER STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) — CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- Per le forniture di particolare valore o complessità, le Parti possono concordare per iscritto un piano di pagamento articolato in Stati di Avanzamento Lavori (SAL), con pagamenti collegati al completamento di specifiche fasi di lavorazione.
- Clausola di salvaguardia.** Qualora il Venditore riscontri difficoltà reiterate da parte dell'Acquirente nella gestione dei pagamenti dei SAL — a titolo esemplificativo: ritardi nei pagamenti dovuti, contestazioni pretestuose, richieste di rinegoziazione non concordate — il Venditore ha facoltà di richiedere il **pagamento integrale dell'importo residuo prima della prosecuzione delle ulteriori fasi di lavorazione**. In tal caso, la produzione e/o la consegna restano sospese fino al completo accredito delle somme richieste, senza che l'Acquirente possa eccepire ritardi o inadempimenti del Venditore.

ART. 8 · ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO E DELL'ANNULLAMENTO DELL'ORDINE — ACCONTI

- Considerata la natura del contratto, avente ad oggetto beni confezionati su misura o personalizzati in base alle specifiche del Cliente (cfr. art. 2), **il diritto di recesso del consumatore è escluso ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)**.
- Una volta perfezionato il contratto secondo le modalità di cui all'art. 3, e decorso il termine di 48 ore per le modifiche, l'Acquirente non può annullare unilateralmente l'ordine.
- Gli acconti versati dall'Acquirente, a copertura dei costi di progettazione, approvvigionamento delle materie prime, riservazione delle finestre produttive e lavorazioni avviate, non sono in alcun caso restituibili. Resta salva l'ipotesi di cui all'art. 3, comma (g), relativa all'indisponibilità del materiale per cause non imputabili al Venditore.
- L'Acquirente che richieda di non procedere con l'esecuzione del contratto sarà comunque tenuto al pagamento integrale del corrispettivo concordato, a titolo di prezzo per la fornitura del bene su misura, salvo facoltà del Venditore di accettare una diversa intesa transattiva per iscritto.

ART. 9 · TEMPI DI CONSEGNA

- I tempi di consegna sono pattuiti caso per caso tra le Parti, in funzione degli ordinativi in corso presso il Venditore e delle esigenze specifiche dell'Acquirente. In ogni caso, **i tempi di consegna minimi non sono inferiori a 60-90 giorni lavorativi** dalla conferma dell'ordine, a seconda della complessità e tipologia delle lavorazioni richieste.
- Il Venditore comunica all'Acquirente una previsione indicativa dei tempi di consegna nell'Offerta di acquisto sottoscritta, e la data effettiva di consegna con un anticipo di 10 (dieci) giorni una volta terminata la produzione.
- Salvo diverso accordo scritto, i tempi indicati non sono perentori e non costituiscono termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
- Il Venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali.

ART. 10 · CONDIZIONI A CARICO DEL CLIENTE RILEVANTI PER I TEMPI DI CONSEGNA

Il rispetto dei tempi di consegna è condizionato all'osservanza, da parte dell'Acquirente, dei seguenti adempimenti, di cui il Venditore richiede puntuale attuazione:

- Approvazione di progetti esecutivi e campionature.** L'Acquirente è tenuto ad approvare per iscritto, senza riserve, i progetti esecutivi e le campionature sottoposti dal Venditore entro i termini concordati. Eventuali ritardi nell'approvazione comportano automatica sospensione della produzione e spostamento corrispondente della data di consegna.
- Pagamenti puntuali.** L'Acquirente è tenuto al regolare versamento dell'acconto iniziale e degli eventuali Stati di Avanzamento Lavori secondo il piano concordato. Ritardi negli accrediti comportano sospensione della produzione e spostamento corrispondente della data di consegna.
- Accesso al cantiere per il rilievo.** Per cantieri di nuova costruzione o di ristrutturazione, l'Acquirente è tenuto a garantire al Venditore l'effettiva possibilità di accesso al cantiere in una fase di esecuzione tale da consentire il rilievo delle dimensioni necessarie alla progettazione esecutiva. L'impossibilità o il ritardo di accesso al cantiere comportano automatica sospensione della progettazione e della produzione, con corrispondente spostamento della data di consegna.
- Lo spostamento della data di consegna conseguente a ritardi imputabili all'Acquirente non costituisce in alcun caso inadempimento del Venditore, né dà diritto all'Acquirente ad alcuna forma di indennizzo, risarcimento, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

ART. 11 · CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

- Qualsiasi ritardo o impossibilità nella consegna dovuto a fatti rientranti nelle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, ovvero a cause non direttamente imputabili al Venditore, libera il Venditore dal rispetto del termine pattuito senza conseguenze pregiudizievoli. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *eventi pandemici ed epidemici, provvedimenti restrittivi della pubblica autorità, interruzioni dell'energia elettrica o del gas, mancata o ritardata fornitura di materie prime e semilavorati da parte dei produttori, danneggiamenti e guasti di macchinari produttivi, carenze momentanee di forza lavoro, scioperi, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali*.

- (b) Verificatosi l'evento di forza maggiore, le Parti concordano per iscritto un nuovo termine di consegna. Qualora l'evento si protragga oltre 180 (centottanta) giorni e renda impossibile l'esecuzione del contratto, ciascuna Parte può recedere senza penali, restando salvo l'obbligo dell'Acquirente di rifondere al Venditore i costi documentati sostenuti fino a quel momento (materie prime, lavorazioni avviate, progettazione).

ART. 12 · POSTICIPO DELLA CONSEGNA RICHIESTO DAL CLIENTE

- (a) Qualora l'Acquirente, per ragioni personali o di cantiere ad esso imputabili, richieda il posticipo della data di consegna originariamente concordata, **resta comunque tenuto al saldo dell'intero importo dovuto secondo i termini di pagamento di cui all'art. 6**, anche in mancanza dell'effettiva consegna materiale, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- (b) In caso di mancato ritiro o impossibilità di consegna per fatto dell'Acquirente, la merce resta in deposito presso la sede del Venditore. Oltre al saldo del prezzo, l'Acquirente è tenuto al pagamento, per ogni settimana di giacenza successiva ai primi 10 (dieci) giorni dalla data originariamente concordata, di un importo pari allo 0,5% del valore complessivo della merce non ritirata, a copertura dei costi di deposito.

ART. 13 · CONSEGNA E ISPEZIONE DEI PRODOTTI

- (a) Al momento della presa in consegna e installazione, l'Acquirente è tenuto a: (i) verificare le quantità dei prodotti e registrare ogni obiezione nel documento di consegna; (ii) effettuare un controllo di conformità dei prodotti rispetto alla conferma d'ordine, registrando ogni difformità nel documento di consegna.
- (b) La firma del documento di consegna senza riserve ha effetto liberatorio tra le Parti per le difformità rilevabili a un esame ordinario.

ART. 14 · TRASPORTO, MONTAGGIO E RITIRO TRAMITE VETTORE

- (a) Salvo diverse esclusioni espressamente indicate nell'Offerta di acquisto, **il trasporto e il montaggio dei prodotti sono inclusi nella fornitura e a carico del Venditore**, che li eseguirà con personale proprio o con installatori da esso autorizzati.
- (b) Quando trasporto e montaggio sono inclusi, i relativi rischi durante il trasferimento e il montaggio sono in capo al Venditore fino al completamento delle operazioni e alla sottoscrizione del documento di consegna, fatti salvi i danni causati dall'Acquirente, da terzi non incaricati dal Venditore o da cause non imputabili al Venditore ai sensi dell'art. 11.
- (c) Qualora il trasporto o il montaggio siano espressamente esclusi nell'Offerta di acquisto, la consegna avviene presso la sede del Venditore mediante ritiro a cura dell'Acquirente o di vettore da quest'ultimo incaricato. In tal caso il Venditore si libera con la consegna dei prodotti al ritirante; l'ispezione di cui all'art. 13 va effettuata prima del ritiro e, in mancanza, i prodotti si considerano accettati senza riserve. Eventuali danni occorsi durante il trasporto sono contestati al vettore secondo le modalità da quest'ultimo previste.
- (d) In ogni caso di montaggio eseguito dal Venditore, l'Acquirente è tenuto, a propria cura e spese, a: predisporre spazio adeguato per scarico e montaggio, con eventuali permessi comunali o condominiali; predisporre mezzi di sollevamento al piano (ascensori, montacarichi, piattaforme) ove necessari; rendere l'area di montaggio sgombra; predisporre servizi igienici, adeguata alimentazione elettrica ed illuminazione conformi agli standard di sicurezza; interdire la presenza contemporanea di terzi nell'area di montaggio; proteggere pavimentazioni, pareti e oggetti di pregio; fornire informazioni sulle caratteristiche delle pareti (tubazioni, canne fumarie, portata).
- (e) **Avvertenza di sicurezza per il fissaggio a parete.** Quando il montaggio è eseguito dal Venditore, la scelta e la posa degli accessori di fissaggio a parete idonei alla tipologia di parete del cantiere sono parte integrante della prestazione e a carico del Venditore stesso. Qualora invece il montaggio sia espressamente escluso e venga affidato dall'Acquirente a soggetti terzi, si applica integralmente quanto previsto dalla Sezione 06 della Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia (cfr. art. 4 delle presenti), con particolare riferimento alla responsabilità tecnica e civile dell'installatore terzo.

ART. 15 · CONTESTAZIONI SULLE FORNITURE

- (a) Eventuali vizi occulti non rilevabili al momento della consegna devono essere denunciati al Venditore entro la fine del giorno lavorativo della scoperta e comunque non oltre 2 (due) mesi dalla scoperta stessa, ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo.
- (b) La denuncia deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo delmainterni.srl@legalmail.it o raccomandata, specificando tipologia ed entità dei vizi e mettendo a disposizione i prodotti contestati per l'ispezione da parte del Venditore o di perito da quest'ultimo nominato. Le comunicazioni telefoniche non sono accettate.
- (c) Ricontrato il vizio, il Venditore provvede, a propria scelta, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. Restano esclusi dalla garanzia i costi indiretti per interventi accessori eseguiti da terzi (trasporti, montaggi e smontaggi, allacciamenti, opere murarie o di tinteggiatura).
- (d) La restituzione della merce è subordinata ad autorizzazione del Venditore. I prodotti per i quali non sia stata sollevata contestazione nei termini sopra indicati si intendono approvati e accettati.

ART. 16 · RISERVA DI PROPRIETÀ E DIRITTI SUL PROGETTO

- (a) I prodotti forniti restano di piena proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo e di ogni altra somma dovuta a, ai sensi dell'art. 1523 c.c.
- (b) Il progetto esecutivo, qualora elaborato da Delmainterni Srl, resta di proprietà esclusiva del Venditore, che si riserva la facoltà di riprodurlo, modificarlo e utilizzarlo per fini promozionali, commerciali ed editoriali.

ART. 17 · GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIA COMMERCIALE

- (a) Ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021), i prodotti forniti sono coperti da **garanzia legale di conformità della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna**, riservata al Cliente consumatore. Il difetto di conformità deve essere denunciato al Venditore entro un termine ragionevole dalla scoperta, secondo le modalità di cui all'art. 15.
- (b) In aggiunta alla garanzia legale, Delma Cucine Atelier riconosce una garanzia commerciale differenziata per categoria di componente, come dettagliato nella Sezione 08 della *Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia* (in sintesi: struttura del mobile e ferramenta standard Blum 10 anni; componenti di illuminazione, meccanismi speciali, top in HPL 24 mesi; top in gres porcellanato e agglomerato di quarzo minimo 24 mesi con possibilità di estensione mediante registrazione sul sito del produttore).
- (c) Le esclusioni dalla garanzia legale e commerciale sono dettagliate al § 8.3 della Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia, che si intende qui integralmente richiamato.
- (d) Eventuali vizi dei materiali utilizzati nella realizzazione del prodotto rientrano nella garanzia solo se riconosciuti come tali dal produttore del materiale stesso.

ART. 18 · CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E TOLLERANZE

- (a) L'Acquirente, con la sottoscrizione dell'Offerta di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche dei prodotti ordinati e di ritenerle idonee alle proprie esigenze.
- (b) Materiali e conformità alle campionature non si intendono in senso tassativo, sussistendo un margine di tolleranza naturale in riferimento a caratteristiche, colori e dimensioni proprio della lavorazione artigianale e dei materiali naturali utilizzati.
- (c) I prodotti in legno massello, listellare, lamellare e multistrato sono soggetti per loro natura a variazioni dimensionali e cromatiche, micro-spaccature, fuoriuscita di resine e leggeri imbarcamenti, che non costituiscono vizi o difetti del prodotto. Tutte le finiture possono subire nel tempo variazioni cromatiche dovute all'esposizione alla luce e all'invecchiamento naturale dei materiali.
- (d) Salvo diversa indicazione scritta nell'Offerta di acquisto, i prodotti forniti non sono antigraffio, fonoassorbenti, idrofughi o ignifughi.

ART. 19 · CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E SCHEDE TECNICHE

- (a) Le schede prodotto che descrivono le caratteristiche del manufatto e la conformità dei materiali utilizzati sono consegnate unitamente ai prodotti. La Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia integra tale documentazione ai sensi dell'art. 4.
- (b) Eventuali certificazioni che richiedano la valutazione di un ente terzo certificato sono sempre a carico dell'Acquirente.

ART. 20 · DIRITTO DI IMMAGINE

- (a) Il Cliente autorizza la pubblicazione e divulgazione, a fini promozionali, delle immagini dei prodotti realizzati, anche nell'ipotesi in cui i progetti siano stati forniti dal Cliente stesso o da soggetti terzi. L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Venditore, senza effetti retroattivi sulle pubblicazioni già diffuse.

ART. 21 · FORNITURE DEL CLIENTE

- (a) Le lavorazioni che prevedono l'incasso di elettrodomestici o accessori forniti direttamente dal Cliente comportano un supplemento di € 70,00 cadauno.
- (b) Le forniture vanno consegnate, a cura dell'Acquirente o di suo incaricato, presso la sede di Delmainterni Srl dal lunedì al venerdì, ore 8:30–12:30 e 14:30–18:30, con preavviso di almeno 24 ore via email a delma@delmainterni.it.
- (c) La merce resta in deposito gratuito a rischio del Cliente presso il Venditore, in ambiente chiuso e protetto da impianto antifurto. Il Venditore non risponde di furto o danneggiamento incidentale.

ART. 22 · SMALTIMENTO MOBILI DISMESSI DEL COMMITTENTE

- (a) Delmainterni Srl non è azienda autorizzata al trasporto e smaltimento di rifiuti. In caso di necessità di smaltimento di arredi dismessi, l'Acquirente è tenuto a contattare azienda specializzata e autorizzata.

ART. 23 · RESPONSABILITÀ

- (a) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i prodotti entro i termini concordati, ma non risponderà di danni diretti o indiretti causati da eventuale dilazione dei termini, nei limiti consentiti dalla legge.
- (b) Cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale del Venditore o di terzi costituiscono soltanto indicazione della tipologia dei prodotti e dei prezzi, e non sono vincolanti. Il Venditore non risponde di errori od omissioni in essi contenuti.
- (c) Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, e fermi gli inderogabili diritti del consumatore, in nessun caso il Venditore risponde di danni indiretti, non prevedibili, e comunque al di fuori delle ipotesi previste dalla garanzia. In particolare, a titolo esemplificativo, il Venditore non risponde di: (i) cedimento di pareti dovuto a problemi strutturali o carico eccessivo; (ii) danneggiamento di tubazioni, pareti e pavimenti a seguito di forature; (iii) danneggiamento accidentale di pavimentazioni e suppellettili non adeguatamente protette dal Cliente.

ART. 24 · RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- (a) **Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).** Le Parti convengono che il contratto si risolve di diritto, mediante dichiarazione scritta della Parte non inadempiente trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi: (i) ritardo nel pagamento di una delle scadenze pattuite protratto oltre 15 (quindici) giorni; (ii) reiterato inadempimento da parte dell'Acquirente degli obblighi di cui all'art. 10 (approvazione di progetti e campionature, regolarità dei pagamenti SAL, accesso al cantiere per il rilievo) protratto oltre 60 (sessanta) giorni dalla diffida del Venditore; (iii) rifiuto motivato dell'Acquirente delle alternative proposte ai sensi dell'art. 3, comma (g), per indisponibilità del materiale prescelto; (iv) ritardo nella consegna imputabile esclusivamente al Venditore, protratto oltre 60 (sessanta) giorni dal termine concordato, fatte salve le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 11.
- (b) **Effetti della risoluzione per inadempimento dell'Acquirente.** In caso di risoluzione per fatto e colpa dell'Acquirente, ai sensi del precedente comma (a), punti (i), (ii) e (iii), il Venditore avrà diritto a: (i) trattenere integralmente gli acconti versati dall'Acquirente a titolo di indennizzo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 delle presenti Condizioni; (ii) richiedere il rimborso dei costi documentati sostenuti per la progettazione esecutiva, l'approvvigionamento delle materie prime, la riservazione delle finestre produttive e le lavorazioni già avviate,

ove di importo superiore agli acconti versati; (iii) richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, da provarsi nelle forme di legge; (iv) trattenere e disporre liberamente, in qualità di proprietario, dei beni eventualmente già prodotti o in corso di produzione, fatta salva la riserva di proprietà di cui all'art. 16.

ART. 25 · FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- (a) Per le controversie non risolte in via amichevole, ferma restando la facoltà del Cliente consumatore di accedere alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) previste dagli artt. 141 e seguenti del Codice del Consumo, è competente in via esclusiva il **Foro di Milano**, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge a tutela del consumatore (foro di residenza o domicilio elettivo).
- (b) Le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati sono regolati dalla legge italiana.

ART. 26 · TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (a) Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, alla garanzia legale e all'assistenza post-vendita. Titolare del trattamento è Delmainterni Srl.
- (b) L'Acquirente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) scrivendo a delma@delmainterni.it. L'informativa estesa è disponibile sul sito www.delmacucine.it.

ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DI ACQUISTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita e l'Offerta di acquisto sottoscritta, di cui costituiscono parte integrante.

Luogo e data

Firma del Cliente *

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Cliente dichiara, previa specifica e attenta lettura, di approvare espressamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita:

- Art. 3** Offerta d'acquisto e conferma d'ordine — irrevocabilità dopo 48 ore
- Art. 6** Modalità e termini di pagamento — interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine, divieto di compensazione
- Art. 7** Clausola di salvaguardia per pagamenti SAL — facoltà di richiedere il pagamento integrale residuo
- Art. 8** Esclusione del diritto di recesso e dell'annullamento — acconti non rimborsabili
- Art. 9 e 10** Tempi di consegna non perentori — sospensione per ritardi imputabili al Cliente
- Art. 11** Caso fortuito e forza maggiore — esclusione di responsabilità del Venditore
- Art. 12** Posticipo della consegna richiesto dal Cliente — obbligo di pagamento integrale
- Art. 14** Trasporto e montaggio — allocazione dei rischi a carico dell'Acquirente
- Art. 15** Contestazioni — termini di decadenza
- Art. 16** Riserva di proprietà e diritti sul progetto
- Art. 23** Limitazione di responsabilità del Venditore
- Art. 24** Clausola risolutiva espressa
- Art. 25** Foro competente esclusivo di Milano

Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione della Scheda d'Uso, Manutenzione e Garanzia di Delma Cucine Atelier — Edizione 2026.1 (art. 4 delle presenti Condizioni), e di approvare specificamente le clausole ivi contenute in materia di: **Sezione 06** (Sicurezza dell'installazione — responsabilità dell'installatore terzo); **§ 8.3** (Esclusioni dalla garanzia legale e commerciale).

Luogo e data

Firma del Cliente per art. 1341 c.c. *

PER ACCETTAZIONE — DELMAINTERNI SRL

Luogo e data

Firma per Delmainterni Srl

Termini di consegna indicativi

* Le firme del Cliente sono entrambe obbligatorie per la validità del contratto. La doppia firma è richiesta dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per l'approvazione delle clausole specifiche elencate sopra.